



**DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE**

**ACCORDO SENZA ONERI  
EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241  
TRA  
L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE  
E  
IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE**



## **ACCORDO SENZA ONERI**

### **EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

*tra*

**L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE** (di seguito, denominata anche "Agenzia"), C.F. 96501130585, con sede in Roma, Corso d'Italia 41, rappresentata dal Prefetto Bruno Frattasi, Direttore generale, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

*e*

il **DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE** (di seguito, denominato anche "Dipartimento"), C.F. 80188230587, con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà 86, rappresentato dal Cons. Paolo Donzelli per delega del Capo Dipartimento Dott. Angelo Borrelli;

di seguito singolarmente, anche la "Parte", e, congiuntamente, anche le "Parti";

### **PREMESSE**

- **VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- **VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- **VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- **VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale (CAD)*";
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del



Consiglio dei ministri; e, in particolare, l'art. 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 che ha istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;
- **VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019, e successive modifiche e integrazioni, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2022 al n. 3047, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988 n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 24 novembre 2022.
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022, al n. 3010, con cui è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, per lo svolgimento della quale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 28 settembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al cons. Paolo Donzelli a decorrere dal 1° ottobre 2022;
- **VISTA** la determina n. 5 del 22 gennaio 2025 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale dott. Angelo Borrelli, con cui è stato delegato alla firma il



Cons. Paolo Ferdinando Giuseppe Donzelli, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale;

- **VISTO** il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con cui è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e, in particolare, l'articolo 7, che, declinando le funzioni attribuite all'Agenzia, dispone: alla lettera a), che l'Agenzia: “(...) *assicura (...) il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore*”; alla lettera u), che l'Agenzia “*svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia*”;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, recante la nomina del *Prefetto* Bruno Frattasi a Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- **VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,
- **VISTA** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia”, come da ultimo modificata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 18 novembre 2024;
- **VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- **VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- **VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

- **VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, “Modifiche alla Tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione””;

### **CONSIDERATO CHE**

- l’Agenzia è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in particolare, promuove un quadro normativo coerente nel settore e assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici, sostenendo azioni, anche in collaborazione pubblico-privato, volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo digitale del Paese;
- la Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022, e il relativo Piano di implementazione sono improntate ad un approccio "whole-of-society", che vede coinvolte sinergicamente le istituzioni, gli operatori privati e la società civile, ed hanno tra i loro obiettivi: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese, il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica, l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber, la gestione di crisi cibernetiche, il contrasto della disinformazione online;
- per poter realizzare fattivamente gli obiettivi descritti nella Strategia nazionale di cybersicurezza è indispensabile fare riferimento a una serie di fattori abilitanti, tra i quali la formazione in materia cyber, unitamente alla promozione della cultura della sicurezza cibernetica;
- nell’ambito delle sue attività istituzionali, l’Agenzia promuove campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura della cybersicurezza e favorisce l’istituzione di percorsi formativi dedicati, con diversi livelli di specializzazione in cybersicurezza, per allineare l’offerta formativa alla domanda del mercato del lavoro e contribuire a creare una forza lavoro corrispondente alle relative esigenze in questo settore, quali fattori abilitanti dell’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza;



- il Dipartimento per la Trasformazione Digitale garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;
- il Dipartimento, nell'area specifica delle competenze digitali, coordina la definizione e l'attuazione della strategia per le competenze digitali tramite il programma Repubblica Digitale e la Coalizione Nazionale per le competenze digitali e, nell'area specifica delle competenze digitali dei cittadini, è titolare dell'investimento 1.7 M1C1 "Competenze digitali di base" finanziato dal PNRR;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- tale strumento negoziale risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e accrescimento delle competenze digitali in materia di cybersicurezza destinata a cittadini e facilitatori, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente.

#### **RITENUTO CHE**

- le Parti hanno un comune interesse nella realizzazione di attività di sensibilizzazione e accrescimento delle competenze digitali dei cittadini in materia di cybersicurezza e così anche a promuovere a questo fine un percorso di formazione destinato alla formazione dei "Facilitatori digitali";
- si possano conseguire gli obiettivi citati tramite la sottoscrizione di un Accordo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato e/o a valere sulle risorse del PNRR, che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione unionale di riferimento e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO LE PARTI,  
COME SOPRA INDIVIDUATE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO  
SEGUE**

## **Articolo 1**

*(Valore delle premesse e definizioni)*

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
2. Ai fini di cui al presente Accordo si intende per:
  - a) Dipartimento: Dipartimento per la trasformazione digitale – Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - b) Agenzia: Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  - c) Punti Digitale Facile: Centri di facilitazione digitale facenti parte del progetto del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1- Misura 1.7.2 “*Rete dei servizi di facilitazione digitale*”;
  - d) Facilitatori digitali: operatori professionali che svolgono i servizi e le attività di supporto offerte presso i Punti Digitale Facile;
  - e) Organizzazioni della Coalizione Nazionale: organizzazioni, pubbliche e private, che hanno aderito al Manifesto per la Repubblica Digitale;
  - f) Repubblica Digitale: iniziativa strategica nazionale, coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere l'educazione sulle tecnologie del futuro.

## **Articolo 2**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente Accordo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per realizzare campagne di sensibilizzazione e comunicazione in materia di cybersicurezza destinata a Facilitatori e cittadini (di seguito “Campagne”). Le Campagne prevedono il coinvolgimento dei “*Punti Digitale Facile*”, attivati nel contesto dell'investimento 1.7 del PNRR e delle Organizzazioni della Coalizione Nazionale per le competenze digitali dell'iniziativa strategica del Dipartimento “*Repubblica Digitale*”, al fine di:
  - a) promuovere iniziative di formazione in materia di cybersicurezza destinate ai Facilitatori;
  - b) promuovere l'organizzazione di iniziative sul tema cybersicurezza da parte dei Punti Digitale Facile e delle Organizzazioni della Coalizione Nazionale.

### **Articolo 3**

*(Ambito di collaborazione)*

1. Le Parti convengono che le iniziative di cui all'articolo 2 potranno riguardare:
  - a) la collaborazione per la formazione dei Facilitatori;
  - b) la collaborazione per la realizzazione di ulteriori specifici moduli didattici nell'ambito delle tematiche relative al quadro istituzionale e normativo di riferimento in materia di cybersicurezza e resilienza cibernetica;
  - c) attività di formazione, anche in maniera congiunta;
  - d) la realizzazione di toolkit e materiale di supporto alla sensibilizzazione e alla formazione dei cittadini per l'organizzazione di attività di sensibilizzazione sulla cybersicurezza da parte dei Facilitatori dei Punti Digitale Facile e delle Organizzazioni della Coalizione di Repubblica Digitale;
  - e) l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari ed altre iniziative funzionali alla promozione e diffusione della cultura di cybersicurezza;
  - f) il coinvolgimento delle Organizzazioni della Coalizione Nazionale e dei Punti Digitale facile nelle attività di promozione della campagna e nella definizione di iniziative legate alla cybersicurezza;
  - g) la progettazione e l'erogazione di programmi formativi sviluppati *ad hoc* per target di utenti definiti congiuntamente, anche attraverso diversi istituti scolastici e/o universitari.

### **Articolo 4**

*(Referenti e comunicazioni)*

1. Ciascuna Parte designa un Referente per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dando tempestiva comunicazione alla controparte.
2. I Referenti designati dalle Parti sono:
  - a) per l'Agenzia: il Vice Direttore generale o suo delegato;
  - b) per il DTD: il Direttore generale dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico (UIT) o suo delegato.
3. Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo fra le Parti, salva diversa espressa previsione, dovranno pervenire ai rispettivi indirizzi di posta elettronica qui di seguito precisati:
  - a) per l'Agenzia: [acn@pec.acn.gov.it](mailto:acn@pec.acn.gov.it);
  - b) per il DTD: [diptrasformazionedigitale@pec.governo.it](mailto:diptrasformazionedigitale@pec.governo.it).

**Articolo 5**  
*(Modalità organizzative)*

1. Le Parti possono stipulare accordi attuativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, qualora si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3, da approvare e stipulare nelle stesse forme del presente Accordo.

**Articolo 6**  
*(Durata, validità e rinnovo)*

1. Il presente Accordo è valido per un anno dalla data di stipula.
2. Ogni eventuale rinnovo deve essere previamente concordato per iscritto dalle Parti.
3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dando preavviso scritto di almeno trenta giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso, deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati o in corso di esecuzione alla data di comunicazione del recesso.

**Articolo 7**  
*(Modifiche)*

1. Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere accettata da entrambe le Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

**Articolo 8**  
*(Promozione dell'immagine)*

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, previa intesa tra le Parti circa le modalità di utilizzo e le modalità di comunicazione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, licenza, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
2. L'utilizzazione dei loghi, al di fuori delle iniziative congiunte nell'ambito di collaborazione del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

## **Articolo 9**

*(Oneri eventuali)*

1. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e/o a valere sulle risorse del PNRR.
2. Gli accordi attuativi, nel disciplinare la specifica attività oggetto di collaborazione, indicano gli eventuali oneri a carico di ciascuna Parte da sostenersi nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie limitatamente alla propria attività di intervento e competenza.

## **Articolo 10**

*(Risoluzione delle controversie e Foro competente)*

1. Eventuali controversie riguardo alla interpretazione e/o applicazione dal presente Accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione e composizione amichevole fra le Parti. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie, è competente il Foro di Roma.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento agli articoli del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

## **Articolo 11**

*(Riservatezza)*

1. Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Accordi attuativi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di informazioni classificate, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente anche informazioni riservate/sensibili (di seguito "informazioni riservate/sensibili"). Resta a carico dell'originatore l'indicazione sul documento della dicitura "riservato/sensibile".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.82/2021, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015 e dalla normativa in vigore in materia di segreto d'ufficio e tutela dei dati personali, le Parti si impegnano a:
  - a) non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso;

- b) utilizzare le informazioni, i dati e i documenti, compresi quelli di carattere tecnico, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo.
3. In nessun caso, potranno essere considerate riservate/sensibili:
- a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dall'Accordo e/o degli eventuali Accordi attuativi;
  - b) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta;
  - c) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
  - d) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.
4. Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle informazioni riservate/sensibili per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.
5. Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le informazioni indicate dall'originatore come riservate/sensibili e ad applicare, nei confronti delle stesse idonee misure di sicurezza.
6. Le Parti si obbligano a sensibilizzare il proprio personale sul rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza relativamente alle informazioni riservate/sensibili di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività lavorative previste dal presente Accordo.
7. Le Parti si impegnano a concordare tempi, modi e forma di qualunque rapporto volto all'eventuale divulgazione, quali ad esempio pubblicazioni sui rispettivi siti web, comunicati stampa, interviste ed attività inerenti, che riguardino il presente Accordo, le attività ed i risultati delle attività svolte in comune.

## **Articolo 12**

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia. Ciascuna Parte potrà eventualmente trattare dati personali dell'altra Parte, esclusivamente al fine di dare esecuzione al presente Accordo, in veste di Titolare autonomo del trattamento. In nessun caso finalità e modalità del trattamento verranno decise congiuntamente dalle Parti; si esclude pertanto qualunque forma di contitolarità. Ove si rendesse necessario il



trattamento di dati per conto dell'altra Parte, pertanto in veste di responsabile del trattamento, le Parti si obbligano a concludere un accordo che rispetti i requisiti dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**Articolo 13**  
*(Disposizioni finali)*

1. Il presente Accordo non ha effetti onerosi a carico delle Parti contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. Qualora venga sottoscritto digitalmente, la validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Roma,

Per l'Agenzia per la  
cybersicurezza nazionale

Il Direttore generale  
*Prefetto Bruno Frattasi*

*Per delega* del Capo del Dipartimento  
per la trasformazione digitale

*Cons. Paolo Ferdinando Giuseppe Donzelli*

*Paolo F G Donzelli*

Firmato digitalmente da: Bruno  
Frattasi  
Data: 30/01/2025 11:04:43